

*Atti del Collegio degli speziali
di medicina*

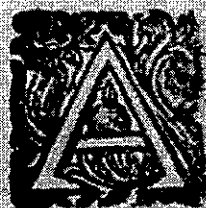
286

P E R
G L I O T T O
Del Collegio degli speziali
di medicina

C O N T R A

Il dottore fisico Giuseppe Severino
sustituto del reggio generale
protomedico.

1716



Due soli punti principali si restringe la causa, ch'è sorta infra il Collegio presente, e passato degli Speciali di medicina di questa fedelissima Città di Napoli, e dello intero Regno, e' il dottore fisico Giuseppe Severino, sostituto del reggio general protomedico.

I. Alla diffamazione delle diffalde, che ha il riferito sostituto commesse *in officio*, ed al castigo a lui per le stesse diffalde dovuto, anche della privazione dello esercizio.

II. Alla riforma degli abusi, introdotti nel detto ufficio, in dispreggio delle leggi, non men comuni, che particolari.

Per quel, che si appartiene al primo punto, si è per lo dottissimo spectabile sign. reggente D. Vincenzo de Miro commessario ordinato il *capiatur informatio* sopra i capi de' delitti, dati contra il detto sostituto: e questa informazione pretende egli, doverli prendere *civiliter*: ma pel contrario, coloro, per gli quali si son dati i capi, dicono, averli a prendere *criminaliter*.

Quanto è poi al secondo punto, attinente a' capi della riforma, sopra i medesimi si ha il mentovato sign. commessario serbata la provvidenza per *regium Collaterale Consilium*.

Onde noi, a cui è toccato in sorte, esporre le ragioni del Collegio sopra ambidue gli addotti punti, farem conoscere per mezzo di questa breve scrittura.

I. che le diffalde non han bisogno di altra prova, come quelle, che per lo più traggonsi chiaramente da scritture pubbliche, e sostengono per confession del sustituto: e che qualora sopra le medesime ad *solum finem* impinguandi avessero a formarsi più sretto, e rigoroso processo, questo senza dubbio avrebbe a formarsi *criminaliter*, ed intanto dovrebbe lo avversario sospendere dallo esercizio.

II. che la riforma giusta i capi dati, è necessarissima, anche per esecuzione delle istruzioni regali, per virtù de' decreti del reggio Collaterale Consiglio, e d. l. S. R. C., e finalmente per osservanze a de' concordati fra il Collegio, ed i reggi generali protomedici antecessori.

E speriam certamente, che in questa causa, in cui trattasi della salute di tutti que' vassalli, che ha il nostro invitto Monarca in questo fioritissimo Regno, avranno, ad ammetterli le istanze del Collegio

Cassianus.

*Archiatři magistri sunt salutis, Et circa incolumitatem
reipublice, seu conservandam, seu restituendam,
in medium consulunt.*

Le diffolde non han bisogno di altra pruova, come quelle, che per lo più traggonsi chiaramente da scritture pubbliche, e sostengono per confession del sostituto: qualora sopra le medesime ad lolum sinem impinguandi, o desole a formarsi più stretto, e rigoroso processo, questo senza dubbio avrebbe a formarsi criminaliter; ed in tanto dovrebbe lo avversario sospendere dallo esercizio.

DVe cose avrem noi, a mettere in chiaro per pruova del nostro intendimento; cioè: che i capi dati, sieno capi di delitti; e che sieno per verità commessi dal mentovato dottore filico Giuseppe. Ed ambedue queste cose adempierem noi nello stesso tempo, in cui esporti em un per uno i capi; perochè da un de' lati saremo conoscere, che'l commetterli ha mancanza; e dall'altro, che cosa mancanze sieno commessere di poi passerem a dimostrare il rimanente di questo primo punto.

Contien de-
lito questo
primo capo; pe-
rochè la visita è
stata sempre dal
Collegio; e non
ritroviam noi
che prima delle
reg. istruzioni,
o non v'interveniva il protomedico, o di rado v'interveniva;
e questo si ha da una distintissima relazione, che fece Gianantonio Pisano protomedico per ordine del reggio Collater. Consiglio nel 1577. intorno al modo, con cui si governa lo ufficio del protomedico: la quale fu mandata ad esecuzione con ispeziali provvisio-
ni dello stesso reggio Collater. Consiglio, che disse: *hsero et iuxta
sai se ritem, &c. etiam a protomedicis successoribusque: io come pro-
tomedico v'intervengo di persona, benchè i passati protomedici non
v'intervenivano, se non rarissime volte.*

So-

Sopravvenner poi le regali istruzioni, date col parere del Consiglio d'Italia da Filippo Secondo nel 1581.: e quiste al §. 1. dicono co-
sì: *primamente ordinamos, y mandamos, que la visita de las boticas,
y boticarios, que estan dentro de la Ciudad de Napolet se haga cada
año una vez por el dicho protomedico, el qual aya de yr personal-
mente a todas las boticas, que se visitaren juntamente con los ocho bo-
ticarios, que suelen intervenir en las dichas visitas.*
Alle regali istruzioni aggiugniam le due pramatiche: cioè la 2. §. 17.
& 18., e la 5. §. 1. de pharmacop. & aromat.

Questo secon-
do capo contin-
ue parimente de-
lito; perochè
nel 1581. si eb-
bero, sicom' è
detto, le regali
istruzioni da
Filippo II. in-
torno allo ufi-
cio del proto-
medico: ed in
quel tempo il
protomedico non avea provvisione dal Rè. Egli è però vero, che
eran suoi tutti i diritti, ed i guadagni dello ufficio.

E quanto è al diritto della visita colle dette istruzioni al cap. 9. si ordi-
nò, che'l protomedico non potesse riscuotere più di carlini cinque
per ciascun speciale, ed un carlino per lo portatore: *que per la di-
cha visita non pda, ni deus el protomedico tomar mas que cinco rea-
les por cada boticario, y un real el portero.*

Lo stesso si ha in molte copie delle riferite istruzioni, presentate da
tempo in tempo da altri protomedici in molti processi del S.R.C.
Ne osta, che Anton Santorello nel libro intitolato *il protomedico napo-
letano, ovvero dell'autorità di esso, avendo ristampate le regali istru-
zioni il carte 100., 101., 102., 103., & 104. in quello 9. cap. in vece di
trascrivere cinque real, disse: *cinque real: perochè si conosce apertam-
ente la malizia del Santorello, che, ritrovandosi in quel tempo proto-
medico, teno per proprio utile aumentare il diritto della visita, adul-
terando, e corrompendo le istruzioni: ma il suo libro non merita
fe.**

*Quale re-
gistrazione
manente
per lo sco-
tato nel Re-
e nel 1581.
libro di
specimen
lura prima
disper al
ne differe
sare nella
Cfrat mi
spettacolo
gio Colla-
dige: Si
providet
quod fer-
tar in istru-
nes S.M.
infatti, C
gramma-
le ha per
di cista, e
na parte
pramatiche
che ha da
da a que
promuiga
per lo reg-
mento del
fetto del
medico
lo più
non a da
ste regali
istruzioni
pramatica*

Apparisce per
una confes-
sione.

I I.
*Lo avversario, qualora è u-
scito per le visite delle spe-
zialie di questa medesima
Città, ha voluto carlini
dieci, sotto pretesto della car-
rozza, da coloro, che in quel-
la giornata ha visitati, non
ostante, ch'egli abbia dalla
reggia corte due mille lan-
no per sua provvisione.*

side, ne è libro legale, come quello, che apparisce, essersi per sua volontà fatto pubblicare da un tal Fabbio Cana, sotto il titolo di dialogo raccolto da un discepolo dello stesso Santorello. Oltrachè il libro non è approvato, ne dal regg. Coll. Conf., ne da altri superiori, ne dal Collegio, ed essendoci le regali istruzioni, che dicò cinque, e non viene, si vede, che i protomedici fu sèpremai cerco, tirar l'acqua al lor mulino. Or la reggia corte volle, dopo il decorso di molti anni, affittare per suo conto i diritti dello ufficio; e fu uopo prefiggere al protomedico in vece de' diritti, che dianzi riscuoteva, la provvisione di ducati mille l'anno: provvisione, che per verità è delle più grosse, che anche da' ministri supremi aver si possano in questo Regno.

Adunque è chiaro, che riscuotendo il protomedico denari sotto pretesto di carrozza, o di altro, dagli speziali, che si hanno a visitare, viene a riscuotere cosa non dovuta; e per conseguente viene, a commettere delitto in exercitio; perochè per la visita appunto, e per altre somiglianti assistenze ha egli lo stipendio dal Monarca.

Lo ufficio di protomedico (son queste parole, con cui Gianantonio Pisani incomincia la detta sua relazione) è di visare, e riconoscere tutti quelli, che in qualsivoglia modo s'intromettono, a fare qualche opera per salute de' corpi umani, pare che non sieno in grado di dottore, siccome apparisce per gli suoi privilegi.

E bella cosa farebbe a dirsi, ed assai più bella a sentirsi, che'l ministro, che dal Rè ha buona provvisione, per decider cause a cagion di esempio o per assistere ad altri pubblici affari, oltre la provvisione, volesse egli, o da litiganti, o da altri, la carrozza, o altri agi, per portarsi a' tribunali, o per soprastare alle faccende del pubblico.

Se'l protomedico potesse lecitamente riscuotere questi carlini diece, i commessarij su' luoghi, e le provincie potrebbon eziandio domandare dagli speziali, che pagano la spesa per lo galeoso, per la lettiga, per la cavalcatura, o che sappiam noi; e direbbon bene, se'l protomedico senza delitto potesse riscuotere denari per la carrozza dagli speziali della Città; perochè *eadem, imò maior, ac fortior urget ratio.*

In una parola: prima delle regali istruzioni gli speziali non pagavano altro, che carlini cinque per ciascheduno l'anno al protomedico, ed un carlino al portero; ecco le parole di detto Gianantonio nella sua distintissima relazione del 1577: *pogano gli speziali visitati al protomedico cinque carlini per uno l'anno, e di più un carlino al portero, e li poveri non pagano niente, e tutti gli speziali di Napoli sono intorno a cento venti; sopravvennero le istruzioni, e prebber lo stesso diritto; vii: non pveda el Protomedico tomar mas que cinco reales, y un real el portero.* Affittò poi la corte i diritti di questo

uffi-

ufficio, i quali di presente entrano a beneficio del fitta juolo, e'l protomedico ha dall'altro canto i ducati mille annali in vece de' diritti. Nè siegue adunque, che migne il protomedico, e delinque in ufficio, qualora, oltre i carlini sei, sottopone gli speziali al pagamento di carlini diece per la infinita carrozza.

Contiene al-
tress delitto
questo terzo co-
p. sì perciocchè
il protomedico
ha a visitare
personalmente,
e non per sub-
stituti gli spe-
ziali della Cit-
tà, de' casali, o
sien distretti,
delle marine, e
di altri luoghi,
otto miglia in-
torno; e sola-
mente nel caso di legittimo im-
pedimento può sostituire, sic-
come si ha dalle regali istruzioni
al § 1. e dalla pram. §. che
pubblicossi nel 1668. al §. 6. : o
questo §. (comechè per le fraudi,
che son sopravvenute, abbia bi-
sogno di riforma, per quel, che
nel secondo punto di nostra scrit-
tura dimosterremo) ordina
eziandio, che non caschi la vi-
sita di alcune di queste spezie-
rie in persona di quello spezia-
le, che le averà provvedute; e
soggiugue immantinente:
sopra qual caso incarichiamo
molto al detto mag. protomedico
che stia con ogni vigilanza, ed
attenzione.

III.

Ha sempremai fatte fare le
visite delle spezierie de' ca-
sali, o sien distretti, delle
marine vicine, e di altri luo-
ghi otto miglia intorno, da
medici sostituti non ostante,
che non avesse avuto alcun
legittimo impedimento; ed
al medico sostituto ha so-
vente accompagnato quello
speciale degli otto, che per lo
più si trovava aver le prov-
vedute di medicamenti.

Apparisce da' me-
desimi libri, che
le visite delle spe-
zierie de' casali, o
sien distretti, del-
le marine vicine,
e di altri luoghi
otto miglia intor-
no, l'ha sempre-
mai fatte fare da'
medesimi sostitu-
ti fraudolentem-
te; e pure chi è
quegli, che non
sa, che per tutto il
decorso del suo e-
sercizio giammai non è stato op-
presso da malattia, giammai non è
stato ristretto in qualche carcere,
e giammai non ha assistito al Mo-
narca, o a coloro, che han fatto le
sue veci in questo Regno anzi pel
contrario vegato, giocondo, e va-
lido si è in ciascun giorno veduto
passeggiare per la Città? Ed appa-
risce ancora, che al medico susti-
tuto ha sovente accompagnato
quello speciale degli otto, che per
lo più si trovava aver provvedute
le spezierie di medicamenti; non
è guari è stato uopo, che ad istan-
za de' medesimi nostri principali,
capta informazione, si facesse ordi-
ne dal detto spettabile sign. reg-
gan.

Or il legittimo impedimento, che si considera dalle leggi comuni, e particolari del Regno, affine di abilitare il protomedico, a sostituire, può aver dipendenza da tre motivi. I. dall'assenza, che'l protomedico de' per avventura fare al Monarca, ovver ad altri del suo regal palaggio per lor salute. II. da carceri, nelle quali trovasi per altri particolari delatti rinchiuso. III. da malattia, che gli sopravviene.

Ma questi impedimenti (che dovrebbero essere riconosciuti, approvati, ed accettati da superiori, inteso il Collegio) per il cusarlo dalla visita personale, archbon a durargli in tutto l'anno: perochè cotà' visite si spiccian fra giorni: i quali, perchè non son determinati e prefissi, posson trascieglersi in ciascuna stagione dello anno a gusto, e soddisfazione del protomedico, giusta i termini della *prom. 2. de pharmacop.* *Et armar.* §. 16. 17., e 18., e dello *arresto 537. della reggia Camera*, ch'è appresso il *reggente Donantonio de' Marinis*.

Siccome delinque il protomedico, qualora senza alcun legittimo impedimento sostituisce altri in sua vece: e vie più delinque, se quegli, che fa la sostituzione non è il protomedico, ma è sì bene il sostituto del protomedico, sicom'è il caso di cui si tratta; perocchè *substitutus non potest substituere.*

Questo quarto capo contiene eziandio delitto, per quel, che a sufficienza è detto nel secondo, in cui già abbiám dimostrato, che per virtù delle regali istrazioni

IV.
Per la visita di ciascuna spezieria degli stessi casali, marine vicine, ed altri luoghi, otto miglia intorno, ha fatto per suo conto riscuotere carlini trentasei, sotto pretesto di spese, oltra i diritti del protomedicato.

Appartisce per feudi antiche di un buon numero degli speciali de' casali, delle marine vicine, e di altri luoghi, otto miglia intorno, che per la visita di ciascheduna loro spezieria ha fatto per

IV. **A**pparisce per se-
Per la visita di ciascuna spe-
zialia degli stessi casali, ma-
rine vicine, ed altri luoghi,
otto miglia intorno, bñ fatto
per suo conto riscuotere car-
lini trentasei, sotto pretesto
di spese, oltre i diritti del
protomedicato.

di autentiche di
un buon numero
degli speciali de'
casali, delle mari-
ne vicine, e di al-
tri luoghi, otto mi-
glia intorno, che
per la visita di
ciascheduna loro

*Il protomedico non può rice-
 vere, se non che il diritto di
 carlini cinque per la visita,
 oltre lo altro carlino dovuto
 al portiere; e s'è delitto ri-
 scuotere i carlini dieci per la
 carrozza nelle visite delle spe-
 zierie della Città, è nel vero af-
 fai maggior delitto riscuotere,
 sotto pretesto di spese, carlini
 trentali i per la visita di cialcu-
 na spezieria de' casali, o tien di-
 stretti, delle marine vicine, e di
 altri luoghi, otto miglia intor-
 no; ne credim, che in ciò possa
 cadere ombra di dubbio.*

che quanto è al bisognevole per lo fittajuolo, per lo protomedico, o per lo suo sustituto, gli speciali, che hanno a sottoporsi alla visita, non son tenuti a cosa alcuna, riservando lo fittajuolo il diritto, e la pena, e'l protomedico la sua annale provvisione di ducati mille.

Or si legge ne' libri, che in un sol giorno d'inverno s'ienfi vilitate fino a 16., e 17. delle riferite spezierie, ch'è lo stesso, che'l nostro avversario in un sol giorno, sotto il mendicato protetto delle spese, si hà riscolti due.60. in circa, senza ne pure uscire una sol volta di persona, e col Collegio, ma col sostituire sempremai un medico, ed un degli speziali di Napoli. Dio buono! e son cole queste, da sentirsi senza orrore, e senza scandalo?

Lasciamo poi alla considerazione de' savj signori Giudicanti, se, partendo da Napoli i visitatori alle 14., o 15. ore d'inverno, e ritornando la sera, li possano, non diciam, visitare, ma vedere solamente da fuori 16., o 17. spezierie, che sono in più luoghi, in più casali, ed in più marine. La verità è, ch'egli sano, e senza alcun impedimento, ha mandati i sostituti, per gli danari sì, ma non già per le visite effettive; perochè ben sa egli (e deve saperlo) che in un sol giorno non li posson visitare, se non se cinque, o sei delle riferite spezierie.

per suo conto riscuotere cassa i
trentasei, sotto colore di spese, per
man del fittajuolo, e talora del
suo attuario, prima di farsi la visi-
ta: e questo oltre le altre somme,
pagate *ex conventione* al medesi-
mo fittajuolo, *etiam ante visita-*
tionem, sotto il pretesto di diritti
del protomedicato.

E pure, entrando a disaminare le spese necessarie per sì fatte visite, non v'ha dubbio, che queste si son ridotte al solo, e semplice bisogno per lo speziale sussistuto; ch'è quanto a dire, che le spese hanno importato il fitto di un sol galeffio; non essendovi chi non sappia,

Contiene fi-
nalmente de-
lto questo qua-
to con i mpe-
ciocche, comin-
ciando dalle co-
missioni, che si
danno a tutti i
le reg. illustra-
zi. ai capi. di
con cosy qua-
to a la visita
che se fece b-

Sopente le commissari, che
si spediscano a sullatati per
le visite delle spezierie del
Regno, e ha vendute perche
si offeriva, oder se date a per-
sone sospette, incomparabili,
sone sospette, incomparabili,
ed incapaci: e le quali giam-
mai non han dato conto di
lor antecedente ammini-
strazione.

per por el R. yno, paraque se
rem. dican los obuses, que
dlla agora entendemos a que
ha ande, ordinando, y man-
dando, que el Protomedico non
pueda vender, ni arrendar estas
commissions, ni reciba ningun
precio de los commissarios por
las commissiones, que se les die-
re, sino que elija, y depate perso-
nas fides, suficientes, y de con-
fidencia, assi el medico, como el
boticario, que deputare, los quales ayon de quemar publicamente las
cosas mal compuestas, falsas, y gastadas, adviertiendo, que ayon de ser
mas y rigorosamente castigados si allando las medicinas y toda lo demas
malo y falso componen el boticario ex dimis por ello, y jantamente
se dexan las dichas cosas en sus manos para servirse dellas como alla
agora se entienda, que se ha hecho.

Quando è poi al su dacato, che i commissari sostituiti debbon dare di
lor amministrazione; o si attendono le regali istruzioni del 1581:
equelle al cap. 1. ordinando: que los dichos commissarios, acabada la
visita, assen obligados a no partirse de la Provincia, donde han hecho
a visita, sinque ayon la go acabada esta, a la tierra donde reside la
Audiençia, y que alli se bayan de bechar los bandos par el sindicato,
que tauran de dar ordenando a las feso dichas Audiencias del Rey-
no, que ayon de tomar el dicho sindicato en la forma ordinaria, co-
mo se toma el de los otros oficiales de justicia del Regno: y si bolle-
ran

Apparisce per se
de dello anua-
rio, v. r. lo aver-
sario spella hite
in cialch. dun'an-
no date s. fatto co-
messioni a perso-
ne sospette, in-
compatibili, ed in-
capaci, e le quali
giammai non han
dato conto di lo-
ro antecedente

amministr. zione, ed in spezia
averle date al mag. Genajo di
Ruggiero speciale, fratello ger-
mano di Giuseppe de Ruggiero,
anche speciale, e che ha per mo-
glie la mag. Grazia Mango sorella
de' magnifici Domenico, ed An-
tonio Mango, che sono stati, e so-
no finajuoli de' diritti del proto-
medicato.

ran falsa, e delitto en persona de los dichos commissarios, para q. pro-
ceder al castigo de ellos, en forma de justicia, e da ille juridicario en
forma, la qual ayon de presentar al protomedico, a cuyo cargo ha de
quedar, que los dichos commissarios den el sindicato feso dicho, con-
sultandolos a ellos, y a los fidores, que buvieren dada para ello en
Camera.

Over si attende lo arresto generale della reggia Camera, che il 197.
rapportato dal reggente Donatantonio de Marinis; e quello, dopo
aver determinato, esser tenuto il protomedico dar fides, e sarian
comissionem in dicta regia Camera auctorum centum de bene, & fide-
liter exercendo officium, & in fine triennij stando sindicatus, soggiu-
gne immanente:

Quo vero ad commissarios deputatos, & deputandos per predictam ma-
gnificum Marinum per totum Regnum ad faciendam visitam aucto-
ritatem, & aliorum subiectorum dicti protomedici, juxta formam
sui privilegii, fuit similiter provisum, & decretum, quod dicti com-
missarii teneantur prestare in dicta regia Camera idoneam fides, e
sionem auctorum quinquaginta de bene, & fideliter exercendo di-
ctam officium, & in fine eorum administrationis stare sindicatus in
dicta Civitate Neapolis cum predicto magnifico protomedico, cum
consulatore eligendo per eandem regiam Camera, hoc sciam, &c.

O per ultimo si attende il dispaccio di S. E. del 6. di giugno
del 1699. per segretaria di guerra, e questo ordina, che l'indacato
de' commissari sostituiti abbia a darsi nel tribunale della reggia Ca-
mera della sommario a dirittura. Ed in fatti per virtù del dispaccio
nelle commissioni, che di presente si spediscono dalla reggia Came-
ra per gli commissari sostituiti, si dice, che l'indacato abbia apun-
to a darsi nel riferito tribunale.

Attendansi però le istruzioni, attendasi lo arresto, ed attendasi il
dispaccio, sempre, a nostro credere, il protomedico delinque, qua-
lora senza le libertarie delle antecedenti amministrazioni, spedi-
sce in persona degli stelli sostituiti le commissioni per la visita delle
spezierie delle provincie del Regno, non ostante, che da ciascun
sostituito s'abbia prestati carlini per lo diritto della peggia-
ria, data nella sua corte; ed allora vie più delinque, quando per
avventura dà le commissioni a persone, che per altri motivi son
suspette, incompatibili, ed incapaci.

*Haff. e fess.

dalle illustra-
zi. di Quinz.

Boongiovani

del 1609. ver.

item, che si

asta licita ve

sta, videb-

biare cancri-

re nella reg-

gia Audien-

za, e de' dal-

le altre istru-

zioni pubbli-

cate di Paolo

Cava nel 1641

per ordinar di

d Anton San-

torrelo al

cap. 15. E qua-

to a dar fide-

litate per la pe-

gna de m-

ra di lavoro,

de S. E., e da l

reggio Colla-

del 1699. 19.

di gennaio del

1681. ordinan-

ti ubi fide-

litate si deve

in fide-

Contiene eziā
dio delitto
questo siffo-
p. imperciò che,
sicom' egli è
certo, che lo su-
bitato spezia-
le (son queste
parole di Gian-
antonio Pisani
nella detta sua
relazione del
1559.) deue a-
prire il suo li-
bro, o sia quin-
terno, oae bassi
a notare lo di,
lo mese, e l'an-
no, in cui fu
quella visita
del tale spezia-
le in la tale ter-
ra, in presenza
de' tali, e tali go-
vernatori, su-
daci, eletti, e per-
petuo.
medici, e finita
la visita, lo spe-
ziale visitato si

VI.

Non si hà presa alcuna ca-
ra, ne ha avuto alcun pen-
siero di farsi da' commissari su-
stituti presentare nella sua
corte i libri delle visite an-
nali delle spezierie del Re-
gno, non ostante, che ogni an-
no s'abbia presi due quaran-
tadue per le pleggiarie da
sustituti. Ed oltracciò i de-
creti delle visite delle spe-
zierie della Città, l'ha quasi
tutti fatti sottoscrivere in
bianco, per notareci poi a sua
voglia quel, che, giusta le bi-
sogne, maggiormente gli ar-
gradiva, o di assoluzione, o
di pena; e per tenere con-
cidi i poveri speciali a lui ir-
ragionevolmente soggetti in
daci, eletti, e perpetuo.

medici, e finita
la visita, lo spe-
ziale visitato si
de' sottoscrivere nel quinterno,
eover libro de' sustituti, decla-
rando, essere stato visitato da' ta-
li, e come l'hanno trattato; e nel
medesimo libro si hanno a sotto-
scrivere i sindaci, eletti, medici,
e tutti coloro, che sono interne-
nati in detta visita.

Così è certo ancora, che coti li-
bri è n' obbligazione il proto-
medico farli gli presentare nel-

la

Apparisce da
libri, che i
decreti delle visi-
te delle spezie-
rie della Città l'
ha quasi tutti fat-
ti sottoscrivere in
bianco.

Ed apparisce
ancora per fede
del cancelliero
dello avversario,
che i libri delle
visite annuali delle
spezierie del Re-
gno mancanti tut-
ti e pure egli sa,
e d' sapere, co-
me, ed in qual mo-
do soglion gli
speciali del Re-
gno esser trattati
da' fittajuoli su-
stituti. Questi fa-
melci, ed istitati,
scorro per le pro-
vince, non già
per visitare le
spezierie, giusta

le istruzioni, che hanno: ma per
mugner denari per mezzo di con-
vegne, che precedono alle visite
apparenti. Ed oh quanti guai lo-
vraffan a quegli speciali, che le
convegne non voglion conchiu-
der a voglia de' fittajuoli! sicome
colle convegne non vi sarebbon
carente, ed i rimedj guasti, e di
pessima qualità direbbon si squi-
tillimi; così senza le convegne in

un

la sua corte qui in Napoli im-
mantinente ch' è terminata
la visita delle provincie.
E questa obbligazione si tragge.
I. dalle istruzioni pubblicate
nel 1609. da Quinzio Baon-
gianni protomedico al cap. 1.
ivice dopoi finita, che sarà det-
ta visita, lo presentar: e subbi-
t (parlan le istruzioni del libro)
a noi qui in Napoli.
II. dalle istruzioni poste in ista-
pa da Fabio Cava per volon-
tà di detto Anton Santoro l'o,
eziandio protomedico nel 1652.
al cap. 26. ivi: portino il libro

pa-

un attimo i medicamenti, che son
perfetti diventon cattivi, e nello
abbondamento si trovano le man-
canze. Ond è forza, che gli spe-
ziali del Regno, vedendosi non
temi dalla Città, e da' superiori,
per non attaccare lingj con mag-
giore dispendio, e fatica, ad redi-
mendam vexationem, secon dan-
D ora con qual animo) lo genio
da' commissarij sustituti. A queste
sconvenevolezze, che recano scan-
dalo a' cittadini, e traggon a viva
forza le lagrime dagli occhi de'
forastieri, il sol protomedico deb-
be, e può riparare collo invigila-

Judices
num interesse
habentes, reg-
ni si queste pa-
role nel libro
pubblicato per
ordine di Col-
lo de' spe-
ziali del 1614.
precedente re-
lazione di Dic-
Lopez da
medico, e
culla licenza
del reggio Col-
later. Configi.
sotto il titolo:
Petitorium,
in quo ea que
quilibet phar-
macopaus in
sua officina in
hac Urbe Nex-
polis, ejusque
Regno in vi-

sitationibus faciendis habere debet, continentur, in quo etiam instructiones, & multa,
que ad officium protohomedicatus, & ad pharmacopaeorum artem pertinent, dilucide
habentur, al cap. de rejectis, ch' è a carte 36. e 37. solent semper judicare malum, bo-
num, & bonum malum. Ex hinc oritur, ut in Regni visitationibus pharmacopai vi-
sitandi, hic de re certa, quantum judices substituti volunt, omni debito juris relicto,
tacite solvant. Unde visitationis predictae, que pro substitutorum Regis salute or-
dinate fuerunt, figurare potius, quam realiter fiant; nam etiam bonus pharmacop-
paeus, dum non sperat ab hujusmodi visitationibus optima sua bona, ita approbati, ni-
li pecuniam requirendam, causa predicta semper pre manibus habet, & uno inconve-
niente dato, plura sequuntur, quare etiam imperitus pharmacopaeus, & forsitan po-
tius nominis, quam tacti (quia multos imperitos juvenes approbant in patribus pro-
peritis in pharmacopis, eorum fuerit causa, & non aliter, adherens talium visitan-
tium voluntati, laudatur sol vendendo male parata, & rejecta habens, & optimis bene
apens vituperatur, & sic bonum publicum longe relinquatur, & aliud ab ipsis non
perspicitur, nisi proprium interesse; quamobrem pharmacopaeos molest, ut etiam
magno numero ipsorum per multos dies aliquid semper figurando, ut visitandi
ab expensis, & longis laboribus impuls facile solvant quicquid petant, ut cito se ex-
pediant.

Hoc de causa legatur in libro capitulum, & privilegiorum consistorum fidelitatis Civitatis Neapolis, cap. 34. grante non, immunitatum privilegiorum, & confirmationum multorum capitulorum, & Casarea Majestatis hoc Regno concessor, erante R. P. Hieronymo Seripando, sub dat. in episcopo Braccellorum Ducatus Braccianensis die ultima mensis decembris 1554 cum regia exequutione in for. ut in registro privilegiorum sepimus fol. 19. Item si supplica V. Maestà, che si degni per la sua innata clemenza,

parimente do lor fatto, accio si conservi per guida degli altri, ch'auranno d'andare a visitare la medesima provincia, come anche per conoscere se hanno fatta la visita di tutti gli speciali, come sono obbligati.

III. dalle ultime isfrazioni non men rubricate dal sign. avvocato fiscale, e dal sig. presidente commissario, che sottoscritte dal Severino al cap. 2. ivi: *quali libri finiti a detta visita, li debbia te presentare in nostro corte sotto pena di onze 25.*

Sicché delinque in officio il protomedico, qualora non si prende cura, ne ha alcun pensiero di farsi da commissarij substituti presentare nella sua corte i libri delle visite annali delle spezierie del Regno; perochè questo è lo stesso, che lasciarle in abbandono, senza ne pure aver curiosità, se le spezierie sieno, o no state visitate da suoi commissarij substituti. Ma se questo è delitto, quanto vie più potrà dirsi delitto, il fare sottoscrivere in bianco i decreti, per notarci poi a sua voglia qual, che maggiormente gli aggrada, o di assoluzione, o di pena? e con ciò far di continuo gemere gli speciali sotto il duro giogo di una perpetua schiavitù, quanto dannosa ad essi, altrettanto pregiudiziale alla salute del pubblico?

re a' libri delle visite. Ma il nostro avversario, non contento aver dati per compagni a' fittajuoli substituti quegli speciali, ch'han cercato, e voluto; s'è spensierato poi, e neghittoso, ne pure ha avuto disiderio, osservare almeno un libro delle visite di un sol anno, di una delle provincie del Regno. Or s'egli non ha delinquito in ciò, il protomedico quando avrà, a dirsi delinquente?

VII. Ha

za, e benignità, aver rispetto allo ufizio del protomedicato, considerando di quanta importanza sia, nel quale in gran parte consiste la vita de' suoi popoli, ed acciochè possa sempre essere presente chi lo esercita; e provvedere ad ogni disordine, che può nascere, resti servita ordinare, che perpetuamente sia de' naturali, e regnicoli. Et statum Placet Casarea, & Catholica Majestati, quod prothomedicus sit naturalis, & quod concessio fiat de triennio in triennium mandati intuper pro beneficio Regni, per penitus qualitate, & importantia officii, quod singuli prothomedici, sancto officio, sicut hinc inde. Hoc etiam fuit confirmatum per suam Majestatem, existente Caro. Tapia in supremo Isalia senatu in anno 1618. fuit tamen dubitatum to tempore, quod dicta Constitutio reverendat Tapia: an esset servanda hoc capitulum dum officium prothomedicum, fuisset colatum in personam cujusdam. Illi etiam Hispani, nuncupati Vniversis, qui sunt adscripti, in eum antea et tunc Baroni, de quo extat coll. lla decreto ab eod. Tapia, inter decreta in supremo Isalia senatu, dicenda.

Re spezie di

delitti con-
nen questo se-
timo capo: la
prima riguar-
da la spozion
de' privilegi; la
seconda la man-
canza del lig-
stro: e la terza
la strabocche-
vole esazione,
ch'egli fa per
se, e pel suo can-
celliero col pro-
testo di diritti per cota' privi-
legij.

Quanto è alla prima spezie, egli è da sapere, che le regali istruzioni ordinano al cap. 8. *que en la election y creacion, que de a qui adelante se huviere de azer de los boticarios, no se pueda admitir ninguno, que no aya servido, y platicado a la menos seis annos con otros boticarios, y que assi se ayan de examinar por los fassos dichos prothomedicos, y ocho assistentes, los quales ayan de entrar de buxerle allado suficiente, informandose tambien de la vida, y calidad de la persona, y substancia, que tiene el, que quiere ser eligido, para que no sea persona tan vil, ni tan baja, ni tan pobre, que pueda esportarse, que aya de bazer fraude, y vivir mal en el dicho exercicio, y por el privilegio, que se le hiziere, no pueda el prothomédico recibir mas, que treinta reales, a los ocho assistentes a dos reales cada uno.*

Ne' concordati poi del 1583., posti, sicom'è detto, ad esecuzione con ispezial decreto del S. R. C. prefiggonli, quanto è al licenziare gli spe-

VII.

Ha spedito gli privilegi di
speziali di medicina senza
alcun legittimo requisito, e
senza ne pure tenerne libro
di registro; ed ha riscosse per
cota' succende somme stra-
vocatoli, sotto colore di
diritti, e fattene riscuotere
altre stravagantissime sub
eodem colore dal suo can-
celliero, con cui v'è egli di
accordo.

per non scoprire le sue mancanze, e che avea riempito il Regno di somiglievoli privilegi senza alcun requisito; nondimeno vada com'è voglia la succenda, sempre è chiaro il delitto; perochè non essendovi il libro del ligistro, il Collegio non può sapere quali, e quanti privilegi abbia egli spediti, in persona di chi, in che modo, e con qual circostanze. Apparisce eziandio, ch'egli per cota' privilegj ha riscossi carlini venti sotto colore di diritto, ed ha fatto riscuotere altri carlini ventisette sub eodem colore dal suo cancelliero, con cui v'è egli di accordo.

Apparisce la
manca
dal libro del ligi-
stro; perochè es-
sendosi di ordine
dello spettabile
s. g. reggente co-
messario esibiti
tutti i libri, ch'e-
rano nella corte
dello avversario,
cotalligistro non
li ravvisasse come
che altri dicano es-
sersi occultato,

Nella mento-
vate relazio-
ne di Prospe-
ro Rovefatta
risoluto del
C. G. G. Collar.
poni nel 571
e legge quali;
quanti esser
debbono i ve-
quisti di co-
lin, che hanno
privilegiare.

“Lex enim ge-
neraliter lo-
quens, gene-
raliter est in-
telligenda.”

Hinc in pre-
dicta ista,
conferimus pre-
tentionem, in
quo ea, qua
quilibet phar-
macopos, in
tua officina
de l. h. a. ge-
neraliter, &
absque restric-
tione, & limi-
tatione aliqua
legitur: Circa
juramentum de
fideliter exercere
du pharmaco-
poeus, quando
novi ter crea-
tur, tunc exa-
minatur & de-
putatur, & si
fuerit appro-
batus, talis
facit scriptu-
m juret, ante
pharmacopo-
eum legatier,
& fideliter,
juxta ipsorum

speciali, più cose, e tutte ragionevoli, e santissime. Primieramente
in quelli al cap. 1. si dice a chiaro note: in primis, che non possa licen-
ziare, ne fare licenziare da suoi sussitanti, ne in Napoli, ne per lo Re-
gno nessuno speciale, che non sia esaminato, ed approvato dagli otto, e
due del Collegio degli aromatarj di questa Città, avendo tutte quel-
le condizioni, che nelle reggie istruzioni si contengono. Secondo al
cap. 2. si soggiunge: Item gli speciali, che si doveranno da esaminare
di nuovo, abbiano da portare fede d'istrumento come hanno pratica-
to, ed imparato per lo spazio di anni sei in lo officio di detta arte del
Paromatarj, con fede di quello aromatario, con ebi ha imparato, che
dica aver servito detti anni sei, ed altre condizioni, come comanda
S. M. Terzo al cap. 13. si spiega ancora: Item, che quelli, che si ro-
varanno fin a mò, che forse averanno servito, e praticato in detti ufici
senza istrumenti con diversi aromatarj, sieno offretti di portare fede
di detti aromatarj dal tempo, che l'hanno servito, e questo sia darabi-
le per questo presente anno, acciò che non si commetta fraude. E final-
mente nel cap. 14. si conchiude: Item che nessuno aromatario possi
tenere nessuno erario, senza farci istrumento da oggi avanti.

Adunque le istruzioni parlano indifferentemente, e noi già sappiamo,
che ten generaliter loquens, generaliter est intelligenda: oltrachè i
Concordati spiegano assai bene le regali istruzioni, e vogliono, che
il protomedico non possa licenziare, ne fare licenziare da suoi sussi-
tanti ne in Napoli, ne per lo Regno nessuno speciale, che prima non sia
esaminato, ed approvato: datti magnifici degli otto, e due del Coll. gio
degli aromatarj di questa Città, avendo tutte quelle condizioni, che
nelle reggie istruzioni si contengono.

Ma, niente giovando, che le regali istruzioni parlasser indistintamen-
te, e per tutto il Reg. or, e che i concordati spiegasser con chiarezza
le istruzioni; ciò, che halsi a notare, è, che questa legge a protome-
dici più amara è patita, che allentio: ed han tempremai cerco uscirne
a poco a poco.

Quinto Buonigiovanni in primo luogo, mosso da proprio utile, diedele
mala urtata; perochè nelle sue istruzioni del 1609. vi si legge quan-
do alcuni speciale novello, introdusse, che quando alcuno speciale
novello si voleva aggiungere al numero degli speciali, e non potia venire
in Napoli ad esaminarsi, o occupato da giusti impedimenti, o per di-
stanza di luogo; in tale caso avess. potuto esaminarsi da commissarij
sussitanti nelle provincie; ed aggiunte, che ritrovandolo idoneo, gli
amberso a fare fede di sua approvazione, la quale, una con detti re-
quisiti, e fede, si inviass. a lui, acciò gli potess. spedire il privilegio in
for-
& medicorum ordinationes exercere.

forma solita; e non si facesse il contrario, altrimenti non si ammetter-
rebbero le dette scritture, ed approvazioni, e si notassero le approva-
zioni faciendo ne' lor libri, et supra.

Più appresso Anton Santorello si spinse incontro a cotale legge con
maggiore impeto, e violenza; onde nelle altre sue istruzioni, che
fece pubblicare sotto il riferito nome, e cognome di Fabbio Canna
nel 1652., volle, che fosse sufficiente la lontananza di sole miglia
quaranta: Item (son queste parole del cap. 25. delle riferite sue istru-
zioni) che l'approvazione si faccia a coloro, che son lontani da Napo-
li per quaranta miglia; ma gli altri, che son lontani poca da questa
Città, vogliamo, che vengano ad esaminarsi qua da noi, ed al nostro
Collegio degli speciali, non per approvazione da' sussitanti.

Per coti urti erali nel vero fatta grave ingiuria alla legge, ed avean
i protomedici fatto conoscere, che'l lor fine era, di snervarla in pre-
giudizio del Collegio, e del pubblico, come ad essi odiosa; perochè,
trattandosi di spedire privilegi, pratio examine, che per ordine del
Monarca, e per virtù de' concordati halsi a fare dal Collegio, e dal
protomedico unitamente, non entrano i termini di sostituzione,
tanto se vi lo impedimento della lontananza, quanto se vi concor-
ra altro ostacolo, dipendente da malattia, o da carcere; non essendo
ci chi non sappia le seguenti due cose.

I. che quegli, che si de' iporre alla esamina, per ottenere poi l'appro-
vazione, e'l privilegio, non può allegare impedimento di distanza
di luogo, ne può pretendere, essere esaminato in casa sua per sub-
stitutum (& per substitutum ab una persona, absque ratio, imò absq;
scientia Collegij) ma ha a venire personaliter, anche se abiti in par-
ti remotissime; giacchè l'approvazione è atto, che sponti si
chiede da colui, che vuol sottomettersi alla esamina; ond' egli ha a
presentarsi al Collegio, e non può rinvenire scusa col motivo della
lontananza. Gli esempi son presto da per tutto; ma specialmente son
chiarì ne' privilegi de' Giuristi, ne' privilegi de' medici, ne' privile-
gi de' notari, ed in altri somiglievoli privilegi.

II. che la infermità, e le carceri, o recano impedimento ad tempus, e
deve egli aspettare lo stato della salute, o della libertà; ovvero lo re-
cano vita duranta, e come inetto, disutile, ed insufficiente facto ipso,
non può egli pretendere il privilegio.

Eranli, diciamo, renduti delinquenti i protomedici, per le violenze,
che avean fatte ad una legge, cotanto giusta, cotanto ragionevole, e
cotanto sacrosanta: ad una legge, toriam a dire, a cui si eran sot-
toposti, anche per mezzo di que' concordati, per la osservanza de'
quali il S. C. avea interposto il suo decreto. C Ma

Ma che avrebbe a dirsi a' di nostri di colui, ch' esercita lo ufficio di protom. d. co. si, oltre il permettere l' esame a' su' tutti provincie, ed oltre il privilegiare la gente, senza gli atti de' requisiti necessarii, colla sola, e semplice lor fede, in cui si dica, *quod tale, per abili*; se diciamo, a vista di un semplice memoriale, che gli fosse dato a nome di qualche giovane, il quale, o avesse dimorato pochi giorni in Napoli a servizio di qualche spezieria, e per sottrarsi dal o imbraccio, di stare sotto l' altrui disciplina a in questa Città per sei anni, e lora, perchè conoscesse la propria dappocaggine, fingesse una sempre colla intelligenza del protom. d. co. essere fuori della Città, e nel suo paese, o pure giammai non fosse stato in questa Città, e per avventura nemmeno avesse veduta qualche spezieria del Regno; immantinente commettesse a qualche medico *in paribus* la elamina dello stesso giovane, e colla semplice relazione *in scriptis* di questo suo medico spedissegli il privilegio?

Di grazia, soggiungiamo, che avrebbe a dirsi, se di presente cota' privilegj si vedesser dar, non solamente a coloro, che vendon aromi, o sien droghe per gli speziali, comechè questa non istien soggetti a visita, e per decreto del S.R.C. non possan tenere, se non se olj di semenza di lino, e di mandorle dolci; ma eziandio a' barbieri, a' ciurmadori, a' cantambanchi, a' cerretani, ed ad altri, che vendon lor bagattelle, e fan la birba?

Oh! che avrebbe a dirsi, ci si domanda? direbbesi, che tanto è privilegiar costoro, quanto distruggere affatto le *regali istruzioni*, cancellare i *concordati*, far leggi a capriccio, mettere in forse la salute de' sudditi, col dar la spada, cioè la facoltà di comporre, e vender rimedj in man de' furiosi; usurparli in faccia al Monarca la giurisdizione del Collegio, e mettere in dividimento Parte (che quanto è nobile, altrettanto è ripien di pericoli) e' il Regno intero.

Discorrendo poi della seconda specie, attinente alla mancanza del *ligistro*, non v'ha dubbio, che delinque il protomedico, qualora non ha particolare libro degli speziali della Città, de' casali, e del Regno; imperciocchè ciascuna privilegia dice si registrato a carte, &c., e senza il libro del *ligistro* giammai non può venirsi a capo del numero, e delle persone, che son privilegiate, e se legittimamente, e con tutti i requisiti son privilegiate.

E per ultimo, facendo parola della terza specie, ch'è intorno alla *strabocchevole esazione*, ch'egli fa per se, e pel suo cancelliero, col pretesto di diritti per cota' privilegj; ricordiam a' signori giudicanti del reggio Collat. Cons., che prima, che lo ufficio si affittasse *pro curia*, e pro-

e propriamente a tempo di detto *Prospero Bove* (a cui da Filippo II. furon date le *istruzioni*) si concordò, per quel, che denota, il Collegio con lui nel 1583.

E nel 2. cap. quanto è a questo punto, si disse: *Item, che non possa pigliare più delli 30. carlini per il privilegio, e per gli otto, e due, due carlini per uno, come comanda S.M. per le reggie istruzioni.*

Nel 3. si soggiunse: *Item, che allo cancelliero, sen scrivano, che scriverà detto privilegio, se li abbia da dare per sua fatica, carta di coiro, e bastolo del sigillo cinque carlini, non più; e chi lo vorrà miniato, e con altra fattura, pagará quel, che li piacerà.*

E nel 4. cap. si conclude, che lo speciale, che sarà approvato, ed averà il privilegio, vigore delli privilegj o sia aprire bottega in qualsivoglia parte di questo Regno senza pagare apertura, o dazio.

Sichè in que' tempi, ne' quali niuno interesse avea la reggia corte ne' diritti dello ufficio del protomedico, per ciascheduno privilegio altro non avea a pagarli, che la somma di carlini trentacinque per lo protomedico, e pel cancelliero.

Si affittò poi lo ufficio *pro curia*; e perchè il protomedico più non godea di questi diritti, fagli prestato il buono, e grosso stipendio di ducati mille l'anno. Ma dopo cotal fitto, gli speziali soggiacciono al pagamento di ducati nove, che vuole il fittajuolo per ciascun privilegio, inclusiivi i carlini trenta per l'apertura della bottega.

Adunque se questo è un de' diritti dello ufficio, siccome è altresì diritto il pagamento di carlini sei per la visita di ciascheduna spezieria; e se i diritti dello ufficio son del fittajuolo, ed in luogo di questi il protomedico è stipendiato; di grazia come non è delitto, oltre la provvisione, riscuotere, e far riscuotere dal cancelliero altre *strabocchevoli* somme per cota' privilegj?

Contien finalmente delitto l'ottavo capo; imperciocchè la elezione degli otto si appartiene liberamente, ed assolutamente al Collegio; ne il protomedico

VIII. ed ultimo.
Ogni anno si ha preso dal Collegio duc. 118. cioè: duc. 70. col protesto d'intervenire nella elezione, che si fa degli otto speziali dello stesso Collegio, non ostante, che ogni anno in questa elezione intervenisse an' degli spe-

Apparisce per sua confessione.

* Che i drogieri usassero talor per pubblica dei rimedj comp. 17. circa il decem. 10 del S.R.C. 16 ha da 1581 bandi di 14. di luglio di 7 di dicembre 1581.

vi ha alcun di-
ritto, o supe-
riorità, sicom'è
espressamente
determinato
per lo S.R.C.
il quale nel

1584. in contraddittorio iudicio degli speciali, e di Prospero Bone protomedico, ordinò, quod electio, tam otto deputandorum pro bono regimine artis aromatariorum, quam aliorum quatuor, & aliorum duorum, fiat in ecclesia sancti Augustini, loco solito, assistentibus cum mag. protomedico in sedibus otto dictæ artis, quibus presentibus, & cernentibus, dinumerentur omnia vota pro unoquoque denominato per fabarum suffragia: verum eligendorum denominatio spectet, & pertineat ad ipsam aromatariorum universitatem.

E la detta pram. de pharmac., & aromat. nel §. 2. aggiugnè, che si pongano in nota, e si eleggano i migliori speciali più facoltosi, ed esperti nella loro professione che questa elezione, e nota l'abbiano da fare liberamente gli speciali, senza che'l magn. protomedico possa proporre, né riprovare soggetto alcuno, se non in caso, che, o per inquisizione, o per altro impedimento legale non possa essere ammessa.

Sicché il protomedico assiste in cotale elezione, sol per una specie di onoranza: e di presente, per comuni quiete, v'interviene eziandio un degli spettabili signori reggenti; e per conseguente delinque egli, qualora *etiam a sponte dantibus* riceve la strabozchevole somma di duc. 70. ; e tanto vie più delinque, quantochè *etiam a sponte dantibus* sotto nome di *maner* si riceve duc. 16. a s. Martino, duc. 16. a Natale, e 16. a Pasca, giusta la determinazione del capitolo del Regno del Re Roberto, che incomincia: *vulgaris fama proloquium*, e delle *prim. 1., 2., 4., 5., e 6. de muner. official.*

E' chiaro adunque, ch'egli ha del inquisito *in officio*, e che ha delinquito *in enormibus, & gravissimis*, e per conseguente, che i capi non han bisogno d'altra pruova.

Qualora però il reggio Collat. Conf. Rinasse, richiedervi altre pruove; questa informazione, che servirebbe *ad impingandum*, avrebbe (giusta le suppliche date a S. E., e giusta le istanze fatte dinanzi al detto spectabile sig. reggente) a prendersi *criminaliter*, anche per naturalezza, e proprietà del giudizio, ch'è di *cap. di delictis*, commessi *in exercitio officij*; *capitul. Regis Caroli R. incip. ad hoc volu-*
al

mmi, Reg. de Ponte dec. 7. Collat. Conf. nam. 31. vers. circa abolitio-
nem; & lat. 25 dec. 16.^a

Ed intanto avrebbe egli di necessità a sospenderli dallo esercizio, per la regola, *quod officialis accusatus de delicto commissio in exercitio officii, pendente accusatione, debet ab administratione suspendi*; de *Franch. dec. 3. ubi addent.* & praesertim *Carol. Anton. de Luca, Camill. de Medic. conf. 143., de Ponte dec. 125., Merl. cent. 2. controu. 28. n. 11. & seq. Sinfolie. dec. 162., Amicang. de regal. offic. q. 20. n. 22.* La ragione è chiarissima: *ne officialis existens in officio terreant testes* (son queste parole del mentovato de *Franch. ubi supra num. 3.) vel ut non deponant veritatem, vel ut deponant mendacium.*

E tanto maggiormente, quantochè nel caso nostro non siam ne' termini di semplice titolo di delitti, ma siamo ne' termini di delitti, o già pienamente provati, o provati in buona parte: *idem de Franch. num. 4. Amend. ibid. num. 4.*

Auzi de Paucis dec. 7. num. 17. Susep. dec. 61. num. 4. part. 1., e Guaz-
zin. in tract. ad defensam cap. 22. num. 17. aggiungono, che ad finem
condemnandi, probationes in hoc iudicio debent esse claræ: e che ad
finem suspendendi sufficiant conj. tura, & presumptiones.

E fu la prom. 11. de officiali. & bis, quæ eis prohib. al §. 17. determina, che'l Vescerè può privare affatto dallo ufficio il reggio generale protomedico *ex causa mala administrationis*;* tanto maggiormente potrà, e dovrà egli, insieme col reggio Collat. Conf. spendere il sostituto *ab exercitio, pendente impugnatione*, qualora si stimasse, non essere i capi pienamente provati.

Il, L3

tionem eleuatam, & tyrum, ac alie medicine legaliter liant; & sic facta
Epiſcopo. Conſicte res etiam medicinas ſacramento corporaliter po
obligari, ut iplas fideliter, juxta artem, & hominum qualitates in preſentia ju
diciant. Quid ſi contra fecerint, publicatione bonorum ſuorum mobilium ſente
dementur. Ordinam vero quorum fidei predicta ſunt commiſſa, ſi fraudes in
officio commiſiſſe probentur, ultimo ſupplicio ſeriendos eſſe, cenicimus. Etenim
adnot. ad hanc conſtitut. *in exerciſia*, de hoſie hoc non ſervatur, *nisi ſedmen*
ſogging, eſed a prothomedeo deputatur medicus qui vilisat provinciam. Si
co ſi et in *inſtitut. Regu. ſuſtituto in uſu de iur. che. auctus ad ellegere in quibus*
conſequente, ſi fraudes in credito ipſi officio commiſſe probentur, ultimo ſupplicio

[illegible]

La riforma; giusta i capi dati, è necessarissima, anche per esecuzione delle istruzioni regali, per virtù de' decreti del reggio Collaterale Conf., e del S.R.C., e finalmente per osservanza de' concordati fra l'Collegio, ed i reggi generali protomedici.

Veggiam le più volte intervenire, che quando uno inconveniente in una Città, o stato sia molto cresciuto, allora il rimedio è già vicino; e la straboccata possanza del male, sovente l'ordine, e le buone leggi produce.

A quest'oggetto ci farem lecito come più informati del male, e degli abusi da un canto propor e i seguenti capi della riformazione, e dallo altro i motivi dello riordinamento, o sia della nuova, e miglior forma.

Il tutto però sotto l'emenda di coloro, che averanno a giudicare: quali, siccome han mente superiore agli altri, così sapran sovvenire a' nostri difetti, col dare a cotai comune calamità, intero, e profittevole compenso.

I.

Che nelle visite delle spezierie di questa Città, de' casali, delle marine, e di altri luoghi, otto miglia intorno, dovendosi dar pena agli speciali visitati; per gli rimedi cattivi, volgarmente detti reietti, non possa il protomedico presiggere contra essi lor la pena, senza il parere almen della maggiore parte degli otto del Collegio. E che nelle visite delle spezierie del Regno, quanto è a cotai pe-

Quanto è alla prima parte di questo primo capo, ricordiam a' signori giudicanti del reggio Collaterale Conf., che la visita si appartiene agli otto del Collegio, come a coloro, che si suppongono i migliori, e i più periti; e'l protomedico ci assiste, non come giudice esperto, perchè non lo è, ne lo può essere; ma solamente ci assiste ad instar di un fiscale, per lo ufficio, ch' esercita d'invigilare alla salute de' vassalli del Monarca.

E questo è sì vero, che anticamente, per quel, ch'è detto, il protomedico, o non v'interveniva, o di rado v'interveniva.

Si aggiugne, che siccome il pro-

to.

na, abbiassi ad osservare l'antica determinazione del Collegio, approvata nel 1614. dal reggio Collaterale Conf., precedentemente relazione del protomedico di quel tempo, fatta per ordine di S.E.; anzi fin dallo stesso tempo pubblicata, e posta fra le altre regole, ed osservanze, avvenenti, non men allo ufficio del protomedico, che allo esercizio degli speciali di medicina.

„rissine volte si trovano semplici, o composti, così mali, che meritano gran castigo; ma quando vi si trovano, oltre lo buttare lo semplice, o composto, se li fa pagare la pena arbitraria: la quale il protomedico applica a qualche luogo pio, benché sia in suo arbitrio di applicarla a se.

Sicché in quel tempo la pena non potea determinarsi dal protomedico; perochè in altro caso il protomedico farebbe stato giudice in causa propria; e se a' di nostri la pena è del fittajuolo, e non già del protomedico, o de' luoghi pii; questo nondimeno, ch'è accaduto ex accidenti, non risolve il motivo; perochè (mettendo in disparte, che'l protomedico può andare di accordo col fittajuolo, siccome spesse volte ci è andato) sempre, torniamo a dire, non è egli giudice esperto del delitto, e della qualità di esso; e per conseguente non può esser giudice della qualità, e quantità della pena.

Finalmente è da saperli, che ne' concordati del 1583, posti, sicom'è detto, ad esecuzione dal S.R.C. al cap. 6. si ha „Item trovandosi cose mali, o dubbiose, tanto in Napoli, come venendone da fore, mandare per gli sustituti, dette robbe si abbiano da giudicare, se saranno triste, o buone da essi otto, e due; e trovandosi tanto triste, che oltre il bruggiare, meritassero pena, di questo se ne abbia da far relazione in scritti dagli sopradetti otto, e due, e con quella relazione si abbia da provvedere conforme alle reggie istruzioni, ed a quello comanda S.M.

Quanto è poi alla seconda parte di questo medesimo primo capo, la de-

termedico solo non può visitare le spezierie; così solo non può determinare le pene contra gli speciali, per gli rimedi cattivi, volgarmente chiamati reietti.

Nè giova il dire, che le pene si presiggono dal protomedico a virtù della fede degli speciali del Collegio; perochè la pena debbe esser a misura del delitto; e per conseguente non può determinarsi, se non se da coloro, che son giudici dello stesso delitto.

Oltrachè nella riferita relazione del 1559. si dice: „Nelle botteghe de' speciali di Napoli ta-

„E regalazioni al capo de' casali que quan- do el proto- medico, y di- putados ha la ren en las bo- ticas las me- dicinas mal compuestas, adulteradas y malas, no solo se ay en de quemar, para que no sirva, peroque de las fraudes, que se hallan en esto, hayan de hazer relacion a nuestro visorrey, y Consejo Collateral, para que se puedan castigar los dichos contrarios segun las leyes, y costumbres de el dicho nuestro Reyno de Napoles, conforme a la calidad del fraude, y de lo que por el dicho honorable fuere comen-

terminazione del Collegio, ch'è nel riferito libro, pubblicato nel 1614. precedente relazione fatta di ordine di Sua Eccellenza da Diego Lopez de Vazquez protomedico, colla licenza del reggio Collaterale Consiglio, sotto il titolo: *peritorium, in quo ea, quæ quilibet pharmacopœus, &c. al cap. de rej. Etia*, ch'è a cart. 30., & 31. dice così: „ Triplici modo cognoscuntur composita, „ si fuerint rej. Etia. I. si ætas eorum temporis fuerit transacta. II. si „ ea, quæ firmam requirunt, absque firma fuerint in visitatione in- „ venta. III. si fuerint immutata forma, & absque requisitis, quæ „ à nobis desuper sunt descriptæ in forma compositorum. Vera „ simplicia sunt etiam rejecta, si fuerint foraminosa taliter, ut in „ loco retatis eorum à nobis dictum, atque notatum est. Ideo, ut „ omnis deinceps tollatur fraus, præ l. Etia rej. Etia in Regno videan- „ tur simul cum medico, vel medicis locorum, ubi visitatur, utrum „ ipsa rej. Etia sint vera, vel nò, &c. Quare bene nunc provilum est, „ ut omnibus computatis, non sint ultra septem homines, & dies „ non transeant absque unus pharmacopolii visitatione, & citra „ ipsorum cibum, ultra prandium unum, vel coenam unam quilibet „ pharmacopœus non molestetur. Ideo, ut thæma sequatur, loco- „ rum medici est cognoscere, simul cum ipsis iudicibus rej. Etia, si „ quæ adsunt in visitatione, stante causa desuper expressa, ac etiam „ cum ipse medicus suos egrotos his medicaminibus quotidie me- „ detur, & honor, & fama ipsius oriatur à bona experientia, & „ ægrorum optima cura. Ubi verò defuerit medicus, & iudices & vi- „ sitatus fuerint discordes, ad arbitrium ipsius visitati sit salva adpel- „ latio ad regium generalem prothomedicum, & pharmacopœorum „ Collegium Neapolitanum, expensis tamen condemnand. Neapo- „ li verò concurrunt in hoc major pars deputatorum ex octo, & „ duobus Collegii præd. Etia. Quod inde agendum sit de rebus verè „ rej. Etia, habetur in quinto, & sexto capite regiarum instructio- „ num, quæ in hoc libro suo loco continentur.

Adunque cotai bella, e santa legge perchè non avrà ad asseverarsi, se per mezzo di questa viene ad averli maggiore sicurezza della salute de' popoli?

II. Che

II.
Che quanto è alle pene delle
mancanze, volgarmente
dette carenze, si offerri l'
antica determinazione del
lo stesso Collegio, approva-
ta eziandio dal reggio Col-
later. Cons. nel detto anno
1614. precedente la addot-
ta relazione in scriptis del
protomedico per ordine di
S.E.

L'addotto libro, pubblicato nel
1614. per ordine del Col-
legio, precedente relazione di detto
Diego Lopez de Vazquez protome-
dico, colla licenza del reggio Col-
later. Cons. sotto il mentovato ti-
tolo: *peritorium, in quo ea, quæ qui-
libet pharmacopœus in sua officina
in hac Urbe Neapolis, ejusque
Regno in visitationibus faciendis
habere debet, continentur, &c. al
cap. de carentiis*, ch'è a cart. 33.,
ha la seguente determinazione:
„ Pharmacopœis durum forsàn
„ videbitur, nos devenire ad pro-
„ mulgandas carentiarum pœnas; cum diti ab ipsis sic hæc his agita-
„ ta in contrarium. Sciant tamen, quod si carentiæ olim fuerunt
„ in aliquo numero inventæ, semper tam à generali regio protho-
„ medico, quam à suis substitutis, ipsi fuerunt aliqua pœna mulcta-
„ ti, & his fuit semper ipsis potius damnoſa, quam utilis. Et quia
„ prothomedici arbitrio carentiarum pœna exigitur, & ob id sub-
„ stituti in visitatione Regni ab aliquo eorum interesse contra
„ omne jus induciti, hucusque hoc arbitrio, ultra iustitiæ debitum
„ in universale damnum, & pharmacopœorum detrimentum sem-
„ per usi sunt; nos itaque, ad evitandum in futurum evitanda, ut
„ deinceps pœna carentiarum citrà, & ultra debitum sciatur, de-
„ venimus ad hoc, ut unusquisque sciat, ad quid jure teneatur. Phar-
„ macopœus igitur in visitatione carens colocynthida, hermoda-
„ ctili, senæ foliis, senæ folliculis, spica celtica, schœnantho, carda-
„ momo majori, & minori, cubebis, macropipere, calamo aroma-
„ tico, galanga majori, galanga minori, zeduaris, asaro, costis, epi-
„ thymo, ladano, terra leinnia, bolo armenia, tormentilla, & cora-
„ lio rubro; pro quolibet eorum non solvat ultra tarenos duos. Ca-
„ rens aloë succutrino, myrobolanis, turbitis, scammonio, agaci-
„ co, diagrydio, thamar Indis, santalo rubro, spica nardi, opio, ca-
„ storeo, myrrha, bdello, sarcocolla, galbano, ammoniaco, opopana-
„ co, & sagapeno; pro quolibet eorum non solvat ultra tarenos
„ quatuor. Carens rhabbarbo, cassia, ligno aloë, & santalo citrino,
„ pro quolibet eorum non solvat ultra tarenos sex. Faciens con-
„ fectionem de hyacintho, & carens saphiro, hyacintho, smarag-
do,

do, robino, topatio, & corallo albo, pro quolibet eorum non solvat ultra tarenos quinque; & carens margaritis, & ipsa confectio-
 ne de hyacintho, pro quolibet eorum non solvat ultra tarenos
 decem. Carens diamargaritone frigido, diambra, electuario pli-
 ris, diatrion santal aromatico rosato, diarhodone abbatis, pro
 quolibet eorum non solvat ultra tarenos quatuor. Carens confe-
 ctione cinnamomi, dianiso, diacalamentho, mieleta, theriaca,
 muthridatio, triphera magna, requie, philonio romano, philonio
 perlico, pro quolibet eorum non solvat ultra tarenos tres. Ca-
 rens diacathoucone, triphera persica, confectio hamech, dia-
 phoenicone, diapreno lenitivo, electuario rosato, electuario suc-
 ci rosarum, hiera simplici, hiera composita, hiera logadii, benedi-
 cta, & c. sia extracta, pro quolibet eorum non solvat ultra tare-
 nos quinque. Carens unoquoque ex solioch, non solvat pro eo
 ultra tarenos duos. Carens unoquoque ex syrupis tam simplici-
 bus, quam compositis, non solvat pro eo ultra tarenos tres. Ca-
 rens unaquaque specie pilularum, trochiscorum, emplastrorum,
 unguentorum, ceratorum, vel oleorum, non solvat pro ea ultra
 tarenos duos. Sed notandum est, quod pro unaquaque carentia
 citra viginti, & major pars fuerit simplicium, pharmacopœus
 teneatur ad poenam singularum prædictarum. Eidemque expres-
 se deinde mandatur, ut infra tot dies, æquo arbitrio prothome-
 dici carentias ipsas reficiat. Si ultra viginti, & ad numerum tri-
 gesimum, ultra singularum carentiarum poenam, ad aliam citra
 ducatos decem pharmacopœus plectitur, & ipsi mandatur, quod
 infra tot dies prothomedici iusto arbitrio carentias reficiat, sal-
 va nec non iterum visitatione sibi facienda, adveniente tempore
 dilationis concessæ. Si ultra trigessimum numerum, carentia in-
 veniantur, & major pars fuerit confectioinum admirandæ con-
 siderationis, arbitrio prothomedici pharmacopœus condemnatur
 juxta solitum.

Or questa determinazione, preghiamo i signori giudicanti del reggio
 Collat erale Consiglio, che abbia ad osservarsi.

III.

Che per le visite delle spezie-
 rie della Città il protome-
 dico non possa risentire
 dagli speciali di medicina
 i carlini diece col protesto
 della carrozza; e nemmeno
 i carlini 36. per colore di
 spese da ciascuno speciale
 de' casali, delle marine vi-
 cine, e di altri luoghi, sotto
 miglia intorno.

IV.

Che'l protomedico, qualora
 vuol visitare le spezierie
 della Città, sia obbligato, a
 dare agli speciali; che a-
 vranno a visitarsi, lo avvi-
 so della visita fin dalla sera
 antecedente, affinché nel
 giorno prefisso, ch'è quanto
 a dire, nel giorno seguente,
 facciansi, senza scassa, tro-
 vare nelle spezierie.

non si parla di sua bottega; e quello si fa, accid' lo speciale la
 mattina si trovi in sua bottega, altrimenti non si potrà fare la
 visita; poi la mattina designata, lo protomedico, insieme cogli
 otto, e due, si portano alla bottega dello speciale, che si ha a visi-
 tare; e poi, che tutti sono seduti, &c.
 Sopravvenne poi nel 1581. la *pram.* 2. 7. e questa, considerando, che la
 visita degli speciali, ordinata ad effetto tanto importante, e salu-
 tare, si era fatta, e si faceva in maniera, che, non solo era di poco
 frutto, ma vana; poichè non solo erano stabiliti i mesi, ne' quali
 avea a farsi; ma oltracciò si faceva intendere agli speciali, che
 avean, ad esser visitati ALCUNI DI AVANTI, che si visitaf-
 se.

Comechè nel primo punto di
 nostra scrittura a' capi se-
 condo, e quarto s'ha per noi a su-
 ficienza dimostro, esser delitto,
 il ricevere coti' pagamenti dagli
 speciali; nondimeno, a maggior
 cautela abbiain convenevol cosa
 stimata, addurgli per capo di
 riformazione.

Anticamente coti' a vviso si
 praticava, siccome a chiare
 note si ha dalla mentovata rela-
 zione, fatta da Gianantonio Pisa-
 no al reggio Collat. Consiglio nel
 1577. m. 1. „ Lo speciale, che ha
 da essere visitato, non sa quā-
 do sarà visitato, perchè lo pro-
 tomedico non lo fa sapere a
 nullo, eccetto, che la sera in-
 nanzi, che ha da fare la visita
 la mattina, lo portiero del pro-
 tomedico fa intendere allo spe-
 ziale, che la mattina seguente

A questo (replicando) han riparato le *regali isfrizioni* al cap. 4. colle seguenti parole: „*Que antes que se haga la dicha visita, se echan*
 „ *bandos, para que ningun boticario despues que fuere visitado, si*
 „ *botica, pueda prestar nada a los demas, cuyas boticas no lo es.*”

Si fida, senza darsi mai motivo di recriminare. Così, ogni volta che si è visto farsi un'ingiustizia, così, ed a quegli offerenti per diffidenza non si è accorto che quella sola scrittura gli ha costato la vita, che egli ha fatto senza mai sapere le giustificazioni che i suoi firmatari, quando hanno deciso l'atto del provvedimento, perche allora è seguita la condanna più mortale, e poi, a danno dei propri interessi.

E pure cotai legitimo impedimento non sapiam noi ravvisarlo, conciosia che quelle visite possono, e sogliono farsi fra otto, o dieci die e quelli di già è detto, che non sono prefissima possono, e debbono trafficarli in tutto l'anno ad arbitrio del protomedico, e del Collegio, *progr. 2. f.*

[illegible]

gio, allorchè nel 1614. dedicò a Diego Lopez protomedico il men-
toivato suo libro, sotto il titolo: *peritorium, in quo en quilibet
pharmacopoeas in sua officina in hac urbe Neapolis, et usque Regno
in visitationibus faciendis, habere debet, continentur; in quo etiam
instructiones, et multa, quae ad officium protomedici, ac ad phar-
macopoeorum artem pertinent, dilucide continentur* omnia ad suum
poterit, quam ad publicam populorum utilitatem metientes, parvique
habentes, an vire, ut par est, illorum officinae sint optimis medicam-
tis instructae, illud in maximis habent, ut contra fas, et conscientiam
quoquo modo possint, ab illis pecunias extorquent.

Dall'altro canto si è veduto, che lo avversario ha sempremai per cotà
visite sostituiti altri, ne gli abitatori de' casali, delle marine vicine, e
di altri luoghi, otto miglia intorno, hanno unque avuta la sorte, che
non sostituisse, non ostante, che sano, e senza alcun legittimo im-
pedimento si fosse in ogni tempo, ed in quello stesso giorno, in cui
le visite si son fatte per *substitutores*, veduto passeggiare per le con-
trade della Città. Ond' è uopo, che da qui innanzi lo impedimento
(se pur impedimento potrà esservi) si ammetta dal reggio Collater.
Consiglio, *causa cognita*, ed inteso il Collegio, a cui, per verità si
appartiene la visita, ed il quale è formato di giudici esperti sin-
dicatori.

Quanto è poi alla seconda parte dello stesso capo, per avventura ci si
alleggerà in contrario la *pram.* 5. al §. 6. ove si determina, che'l pro-
tomedico nel caso di sostituzioni, nomini uno speciale degli otto, col
quale solamente, e non con altro, si debba fare la visita de' casali, e di
altri luoghi otto miglia intorno, &c.

Ma noi rispondiamo, che questo §. 6. appunto per le tante sconvengo-
lezze, che a danno del pubblico si veggono nate, ha bisogno di rior-
dinamento per più ragioni.

I. perchè la visita havi a fare dagli otto del Collegio, coll'assistenza
del protomedico; dagli otto, che son i visitatori, i periti, ed i giudi-
ci: e coll'assistenza del protomedico, ch'è il fiscale, eletto dal Mo-
narca per la salute de' sudditi; il che è sì vero, che anticamente, o
non interveniva nelle visite, o di rado v'interveniva; come dunque
può il protomedico sostituire per lo Collegio?

Gli otto debbon intervenire, e debbe eziandio intervenire il proto-
medico; sìchè se'l protomedico sarà legittimamente impedito, potrà
bene sostituire per lui, ma non già pel Collegio, che, avendo il di-
ritto della visita, non *ex delegatione* del protomedico, ma *ex se*, e
per proprio carattere vuole, e deve di persona far le visite.

III. al

In altro caso sarebbe lo stesso, che per proprio particolare imputamen-
to, sostituire non men per se, che per altri, usurparsi l'altra giurisd-
dizione, et *mittere falces in m. sem. alienam*.

II. perchè ne' riferiti concordati del 1583, posti ad elegazione con
il special decreto del S. R. G. al cap. 9. espressamente si disse: *Item, che
non possa andare, ne mandare a fare la visita per gli aglieri di Na-
puli, senza gli sopraddetti otto, dae, come è stato solito di farsi sem-
pre*. Or da questo 9. cap. de' concordati traggonsi due cose: I. che i deputati
di continuo andavan a fare cotà visite, anche quando il protomedi-
co mandava in sua vece altra persona; ivi come è stato solito di far-
si sempre. II. che fin da quel tempo fu d'accordo il protomedico con
tutti gli speciali, di non andare, o mandare a fare le addotte visite,
senza lo intervenimento del Collegio.

Sichè la *pram.* havi a supporre pubblicata a richiesta del solo pro-
tomedico, senza essere inteso il Collegio, e senza averli notizia de
concordati, ch'ebbero per fondamento la ragione, e'l solito.

E tanto maggiormente, quantochè la *pram.* è del 1668., ch'è quanto a
dire, che fu pubblicata pochi anni dopo il contagio: nel qual tem-
po il numero degli specialiera così piccolo, che i deputati del Col-
legio, ch'erano, e tuttavìa sono otto, si ridussero a cinque; e'l Col-
legio, che si formava, e tuttavìa formasi di quarantotto, si restringe
a venticinque, *pram.* 6. §. 1. de *pharmac.*, et *aromat.*

III. ed ultimo, perchè quanto è a queste visite, *urget* quella stessa ra-
gione, che *urget* nelle visite della Città, ed *oltracito major in eis con-
sideratur fraudis suspicio*.

Che *eadem urgeat visitationis ratio*, è chiaro; perochè *eadem agitur de
subditorum salute*; ed a rispetto de' casali si considera eziandio, che
questi godano degli stessi privilegi, de' quali gode la Città.

Che poi *major adst. fraudis suspicio*, è parimente manifesto: conciosia,
chè le spezierie sono in luoghi solitarij, et *extra Civitatem*: in luo-
ghi, diciamo, ne' quali, o non vi è tutta la perizia di fabbricare i ri-
medj, o non vi sono buoni medici, o ver non vi sono tutti i sempli-
ci necessarij; e se ve ne sono, sonovene in poca quantità, e si compe-
rano a caro prezzo.

E da questo nasce sovente, che gli speciali de' casali delle marine vicine,
e di altri luoghi, otto miglia intorno, comperano i *compositi* dagli spe-
ziali della Città; ma talora molti degli speciali napoletani, i quali han
vendute le robe agli speciali *extra Civitatem* son quegli stessi, che
son trafelati dal protomedico, a visitare le loro spezierie:
Adunque se per le visite delle spezierie dalla Città, nelle quali *eadem*

III.

[illegible]

Gia il fatto che gli americani parlino, anche se viene dal lontano, che non fanno della Cina, ritenuta a torto, una grande minaccia, ed offrono per lo ben pubblico, ma lo bene: a volte, a parte, lo male, e forse, a volte, di governo, e non che il futuro del mondo del mondo.

cata, ed è bene visitarsi per le provincie (ed quasi lo avvertano le
semplicità compatibili, ad unione) prima di visitare le provincie,
lungo un corso, per come, e determinate forme (che per via-
ti bene si distinguono) distinguono specie; e quella forma che è
pagata, o rimpiu, non, o non bene, e sfidando la ben nota, e
capitata.

Da questo si manifesta modo di procedere, che non può mettersi in dubbio, ed è che non può si ha la alla lussuria delle viltà, per solennemente a quegli deturbi, e che in un tal giorno d'inverno si videro fra i 16. e 17. delle viltà (pezze) che sono in varj distretti, ed in varj ostelli della Città, giusta quel, che apparisce dal libri.

Ma è che dietro non c'è soltanto la vista, è, che si vede in quel giorno della Crisi, non con altra luce, se non la con quella del proprio orlo, e del disorientamento, e perfino solamente i suffragi per 16, o 17, lire, per riflettere non c'era il denaro, che entra a farci posto.

per virtù delle grandi dotazioni, che i cardinali 36. di cui sono
composti, sono della sorte per lo studio del pontefice.

III

155-156

Dall'altro canto il protomedico, qualora ha a visitare personalmente, non debbe d. compagnarli dal Collegio; anzi i decreti delle visite s'iscrivono dal Collegio, e da lui. Sichi, non potendo egli di persona far le visite delle spezierie, che son nelle provincie del Regno, potrà bene sostituire per se, ma non già pel Collegio.

Ed in fatti il detto rege. Tapia lib. 7. de iure Regni in adnotat. ad d. consil. Imperat. Feder. incip. consiliorum; verò, cit. tit. 22. de medic., & oromat., parlando di cotà' visite, dice sì, che'l protomedico s'istituisce i medici, ma non già dice, che oltre i medici, deputa eziandio gli specializivini Regno verò (aggiungavasi visitationes sunt per aliquos medicos deputatos a protomedico, qui inquirunt contra eos, qui medicamento opus non habent).

E lo stesso autore all' sì più chiaramente in adnot. ad sequent. consil. quod. Imper. Feder. incip. in terra qualibet praeadd. tit. 22. soggiugue, a protomedico deputatur medicus, qui visitat provinciam, &c. Adunque non può egli sostituire per le provincie, se non se i soli medici; e'l Collegio, sostituendo gli speciali, oltre lo esercitare sua giurisdizione, verrà a chiuder la porta alle frodi, che sin'ora si son commesse in pregiudizio del pubblico.

E tanto maggiormente, quanto che lo stesso Tap. ubi supra in adnotat. ad dictum consil. Imperat. Feder. incip. consiliorum; verò, qualora viene a discorrere delle visite del Regno per substitutos, registra le seguenti parole:

Quod si in maxima cum diligentia debet nam ad curandum corpus humanum, nulla erit medici scientia, nulla infirmi obedientia, nulla adstantiam diligentia, si medicamenta adhibita, & a medicis ordinata, aut vetustate, aut alia ratione opus non erunt, ad educendum a corpore morbum, idèque huiusmodi consiliorum debent esse optimi, & integra vita, quemadmodum & ipsi debent cavere, ne mala medicamenta vendant.

VIII

Che gli privilegi degli speciali abbiano indistintamente, a spedirsi, con tutti i requisiti, precedente la esamina degli otto del Collegio, e colla lor sottoscrizione; e non già coll'approvazione de' substituti provinciali, o pu-

Noi, per quel, che si appartiene a questo capo, ci rimettiamo a quanto è detto nel primo punto al 7. capo de' delitti. Solamente in questo luogo ricordiam due cose.

I. che le regali istruzioni al cap. 2., quato è a si fatti privilegi, parlan chiaro, e per tutto il Regno; anzi perchè non si difficol-

pure colla semplice relazione, che al protomedico faccia in iscritto qualche medico delle stesse provincie, col protesto della distanza del luogo, o di altro insinto o impedimento: che abbian tutti a ligistrarsi dal decano del Collegio, altrimenti non vagliano; e che, oltre i dritti, che pagansi al fisco, niuna altra somma possa, per virtù de' concordati, riscuotere il protomedico, o il suo cancelliero, per cotà' privilegi.

per lo privilegio gli otto, e due, due carlini per uno, come comanda S.M. per le reggie istruzioni.

II. che questo capo, attine me a' privilegi; è quello, che maggiormente importa al pubblico, non men per le gran frodi, che in questa faccenda ha lo avversario commesse, fin a firmarse in pochi anni più di cinquecento, che per le cattive conseguenze, che se ne traggono. Ed in ciò ci vailam dello avvertimento di Gregor. Tolosani. de republ. lib. 17. cap. 9. dicente: Ignorantia artis maxime nocet circa simplicia, mixturae, modum preparandi, tempus exhibendi, &c. in quibus & medicus ipse, & ipsi ministri pharmacopola, & chyruurgi, libenter errare possunt. E più forte, multo magis nocet, si tempus ubi sunt, male conscribit, avari, cupidi, volupinosi, venales. Nam ex illis possunt pharmacis venena miscere, antihallomena dilatare, morbos prorogare, mortem accelerare, abortus, sterilitates procurare, & multa egredi, quae nec homines christiani expediunt, per suaderet, ut non immortis in republica bene instituta non admittantur medici, aut pharmacopola, aut chyruurgi, nisi probati, & iurati. Non enim verum illis est, pharmaco bona, & mala, & ipsa venena habere: sed iuramento vincuntur, ut illa mala medicamenta distribuunt, vel ducunt prius, aut aliter, quam ipsi, qui ea ad salutem componere possunt, velati pro antidoto, qui venenum 236. ff. de verb. sign., l. quod sepe 35. ff. de contrab. ampt., l. 4. ff. sam. arcijs, Plin. lib. 25. cap. 4. &c. L. ex-

*cornelia quinquaginta (1.3. ff. ad leg. cornel. de fcar.) pigmentarias, seu phar-
macopolas punit, qui temere uendiderint huiusmodi ueneno mala,
qualia numerantur cicuta, salamandra, aconitum, ptyscampa, bu-
pressis, mandragora, cantarides: de quorum ueneno am remedijs
egit Dioscorides in 6.*

IX.

*Che l'protomedico non possa
riscuotere dal Collegio
i ducati 118. ogni anno;
cioè: i duc. 70. col prote-
sto d'intervenire nella ele-
zione, che si fa degli otto
dello stesso Collegio; ed i ri-
manenti ducati 48. sotto
nome di strenne, o sien
mance; cioè: ducati 16. a
s. Martino, altri ducati 16.
a Natale, e duc. 16. a Pasca.*

X. ed ultimo.

*Che si presigga il luogo, ove il
protomedico bassi a ruana-
re insieme cogli otto del Col-
legio per servizio del pub-
blico; giacchè nella
propria casa induce gli stessi
otto, saltim vi interpreta-
tiva, a fare tutto ciò, ch'e-
gli desidera.*

Così nella relazione, che fece Gianantonio Pisani, allora protomedi-
co, al reggio Collater. Consiglio nel 1577. si dice: „ Lo modo di
„ fare la visita nelle botteghe di Napoli, e l'ordine è questo: prin-
„ cipalmente si chiamano tutti gli speziali in una ecclesia dal por-
„ tiero del protomedico, dove, poichè sono convenuti tutti, lo

Questo capo si fa luogo da se
stesso, ne ha bisogno di altro
appoggio; perochè g'è li è nel pri-
mo punto di nostra scrittura por-
tato per ottavo, ed ultimo capo di
delitto. Ed è certo, che cotà som-
me non può il protomedico ri-
scuoterle, *neq. etiam a sponte dan-
tibus*; onde a maggior cautela se
n'è per noi domandato il rior-
damento: e preghiamo i signori
giudicanti, a presigget la pena
*adversus transgressores, tam dan-
tes, quam accipientes.*

Tutte le congregazioni, e adu-
nanze di uomini di qualche
governo han certo, e deter-
minato luogo, ove uniti i colle-
giali possan liberamente determi-
nare, e statuire ciò, che ad essi lor
conviene.

Spezialmente il Collegio, di cui
si parla, per le faccende, attinenti
al suo ufficio, ha sempre mai avuta
la chiesa di s. Agolino, o altra
Chiesa, in cui i collegiali si son
rannati, congregati, ed uniti.

il protomedico gli ordina, che eliggan i due, &c.
Così ancora nel 1583. il S. R. C., determinando il luogo, e'l modo della
elezione degli otto, de' quattro, e de' due, in *contradittorio iudicio*

di Prospero Buac, parimente protomedico, con suo decreto ordinò,
*quod electio, tam actus de putandorum pro bono regimine artis aroma-
tiorum, quam aliorum quatuor, & aliorum duorum fiat in eccle-
sia s. Augustini, loco solito, assistentibus cum magn. protomedico in
sedibus octo dicta artis, &c.*

E così in fine nel 1705. il reggio Collat. Conf., trattando la causa del-
la elezione de' cinque speziali mancanti dal numero de' quaranta,
determinò, *quod in futuram electionis fiat, facta prius convocatio-
ne per decanum praedicti Collegij omnium de octo, praesentia illorum
citatorum die, & hora statuto, cum destinatione loci, ubi fieri debeat,
cum assistentia regij generatim protomedici, & cum interuentu adua-
torij regij protomedicorum.*

Per qual cagione adunque, per le altre faccende, che *directe, nel indi-
recte* riguardano il ben pubblico, non avranno gli otto a ritirarsi
in un luogo terzo, ove liberamente possan determinarle, che anzi
dovran forzevolmente unirsi in casa del protomedico, perche
quelli & *meta*, & *blandis verbis* abbia largo, e vasto campo, d'in-
dugli a far quel, ch'ei desidera?

Qualora si tratta di beneficio del pubblico, e di materie, attinenti ad
intere congregazioni, o sien adunanze, non è nel vero convenevole,
che le faccende risolvansi nella casa di colui, che coll'autorità sue
può, o con questo, o con quel modo, impedire la libertà, che per
ciascuna determinazione è necessaria.

E tanto maggiormente, quantochè il Collegio degli speziali ha la giu-
risdizione *ex se*, e non già *ex delegatione* del protomedico; e talora,
e quasi sempre ha a dare il suo parere contra il sentimento dello
stesso protomedico, ed ha ad opporre a lui.

Questo è quel, che prestamente abbiain noi allegar potuto nella
presente causa, in cui più avremmo per avventura detto, se'l tem-
po non ci fosse mancato; ma, comechè per le debboli parti, che in
noi sono, confessiamo, essere stati difettuosi, e nella difesa, e nelle
ragioni; pur nondimeno viviam sicuri, che l'reggio Coll. Consiglio,
supplendo a' nostri difetti, quanto è al primo punto delle diffide,
saprà dar castigo a colui, che ha delinquito; e per quel, che si appa-
tiene al secondo della riformazione, rimedierà ben presto a ciascuno
in

inconveniente; solendosi dire, che i *dotti hanno unguento a ogni*
piaga; e questo non per altro motivo, se non se perchè la causa, che
si tratta, non tanto è del Collegio, ch'è mosso da vero, e santo zelo,
senza alcun particolare utile; quanto è di Dio, della salute di tutto
questo fioritissimo Regno, e del Monarca stesso. Napoli li 25. di
giugno del 1716.

FILIPPO SOLOMBRINI.

28-671